

COMUNE DI TARSIA

PROVINCIA DI COSENZA

Prot. n. 3125

Ordinanza n. 31

OGGETTO: Disposizione del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Cosenza alla misura cautelativa della permanenza domiciliare fiduciaria/quarantena.

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il Decreto Legge emanato dal Consiglio dei Ministri in data 23/02/2020, recante “Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA l'Ordinanza n.1 del 27 febbraio 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” del Presidente della Regione Calabria,

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 3 dell'8 marzo 2020 avente ad Oggetto "Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 4 del 10 marzo 2020 avente ad Oggetto "Disposizioni operative inerenti ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 7 del 14 marzo 2020 avente ad Oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all'ingresso di persone fisiche nel territorio regionale.";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 12 del 20/03/2020 avente ad oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all'ingresso di persone fisiche nel territorio regionale.";

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 15 del 22 Marzo 2020 avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale, che dispone: 1. “Con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 è vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale, salvo che per spostamenti derivanti da comprovate esigenze lavorative legate all’offerta di servizi essenziali ovvero spostamenti per gravi motivi di salute”. 2. “Ai trasgressori, alla luce della potenziale esposizione al contagio, si applica comunque la misura immediata della quarantena obbligatoria per 14 giorni, attraverso il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP territorialmente competente, con le modalità già previste dai precedenti provvedimenti regionali, richiamati nella presente Ordinanza”;

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 25 del 03/04/2020 avente ad oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Proroga delle disposizioni di cui alle Ordinanze n. 1/2020, n.3/2020, n. 4/2020, n. 5/2020, n. 7/2020, n. 12/2020, n. 15/2020, n.22/2020 e n. 23/2020;

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 38 del 30 /04/2020 avente ad oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative al rientro delle persone fisiche nella Regione Calabria;

VISTO il Decreto Legge emanato dal Consiglio dei Ministri in data 23/02/2020, recante “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTI I DPCM 1 Marzo, 8 Marzo, 9 Marzo, 11 Marzo, 22 Marzo, 1 Aprile, 10 Aprile2020;

VISTO il DPCM del 26/04/2020 pubblicato in G.U n 108. Del 27/04/2020.

CONSIDERATO

- **Che** le richiamate ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Calabria impongono per coloro i quali rientrano in Calabria di segnalare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio, che segnalano al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, la prescrizione di quarantena obbligatoria presso il domicilio dei singoli soggetti interessati, per l’emanazione del provvedimento di competenza;
- **Che** allo scopo di massimizzare l’efficacia della procedura sanitaria è indispensabile assicurare l’applicazione delle seguenti misure: a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione; b) divieto di contatto sociale; c) divieto di spostamenti e viaggi; d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;

VISTA la comunicazione pervenuta in data 15/05/2020 dall’ASP di Cosenza, Dipartimento di Prevenzione U.O.C Igiene Pubblica-sede territoriale di Castrovillari e protocollato con nr di prot 3100. Che prescrive al – OMISSIS, di sottoporsi in via cautelativa alla misura della permanenza domiciliare fiduciaria/quarantena presso la propria residenza, dal OMISSIS- compreso, con sorveglianza attiva svolta dal personale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, della Azienda Sanitaria Provinciale, territorialmente competente, (per finalità e con le modalità riportate, che sono dettagliatamente illustrate al fine di assicurare la massima adesione - art. 3, comma 1, lett. m e commi da 2 a 7, del DPCM dell’8 marzo 2020);

ATTESO che nella comunicazione dell’ASP prima richiamata è espressamente previsto *che "Visto l’art.50 comma 5 del D. Lgs.267/2000 che recita espressamente: “In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale....” si trasmette la presente prescrizione al Sig. Sindaco del Comune di Tarsia (CS) per l’adozione degli adempimenti di propria competenza”;*

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 sui poteri di ordinanza contingibile ed urgente conferiti al Sindaco;

RAVVISATA l'esigenza, nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate

ORDINA

OMISSIS, di sottoporsi in via cautelativa alla misura della permanenza domiciliare fiduciaria/quarantena presso la propria residenza/domicilio, dal OMISSIS compreso, con sorveglianza attiva svolta dal personale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, della Azienda Sanitaria Provinciale, territorialmente competente. Di notificare la presente ordinanza al soggetto destinatario del provvedimento

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale nel rispetto delle norme sulla privacy, e la trasmissione all'interessato, alla Prefettura di Cosenza, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria di Cosenza, Dipartimento di Prevenzione U.O.C Igiene Pubblica-sede territoriale di Castrovillari, alla Stazione dei Carabinieri di Terranova da Sibari, al locale Ufficio della Polizia Municipale;

AVVISA

Che il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale, ove il fatto non costituisca più grave reato;

COMUNICA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, 18/05/2020

IL SINDACO

F.to AVV. ROBERTO AMERUSO

Firma autografa su originale

conservato presso il Comune